

ALLEGATO 4 – TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il presente documento è messo a disposizione del pubblico nei locali commerciali della Banca, anche mediante apparecchiature tecnologiche e su sito internet della Banca www.bancamediolanum.it. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza** il distributore Banca Mediolanum consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Banca Mediolanum S.p.A., iscritta nella Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi con nr. 000027132 ed iscritta al registro delle imprese con nr. 02124090164, e gli incaricati della medesima iscritti alla Sezione “E” del Registro RUI che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa per conto della stessa.

Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Gli intermediari:

- a) hanno l’obbligo di consegnare al contraente/aderente l’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, **e di pubblicarlo sul sito internet ove esistente;**
- b) hanno l’obbligo di consegnare l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c) hanno l’obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente/aderente;
- d) hanno l’obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente/aderente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, hanno l’obbligo di informare il contraente/aderente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f) hanno l’obbligo di valutare se il contraente/aderente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g) hanno l’obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente/aderente di prendere una decisione informata.